



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 14.4.2014
C(2014) 2364 final

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14.4.2014

che constata che lo sgravio dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 239 del codice doganale comunitario (regolamento (CEE) n. 2913/92) è giustificato per un determinato importo e non è giustificato per un altro importo in un caso particolare (caso REM 01/2013)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14.4.2014

che constata che lo sgravio dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 239 del codice doganale comunitario (regolamento (CEE) n. 2913/92) è giustificato per un determinato importo e non è giustificato per un altro importo in un caso particolare (caso REM 01/2013)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario¹,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario²,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 28 dicembre 2012, pervenuta alla Commissione il 7 gennaio 2013, le autorità doganali italiane hanno chiesto alla Commissione di decidere se lo sgravio dei dazi all'importazione era giustificato a norma dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e dell'articolo 905 del regolamento (CEE) n. 2454/93 nelle circostanze seguenti.
- (2) Tra il 12 ottobre 1998 e il 7 aprile 2000 un operatore italiano ha presentato alle autorità doganali italiane ventitré dichiarazioni di importazione di banane originarie di paesi non ACP³ dell'America centrale e meridionale.
- (3) Al momento del verificarsi degli eventi le importazioni nella Comunità di banane originarie di paesi terzi non ACP beneficiavano di un trattamento tariffario preferenziale all'immissione in libera pratica nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana⁴, sostituito dal 1° gennaio 2009 dal regolamento (CE) n. 2362/98 del 28 ottobre 1998⁵.
- (4) Tali regolamenti prevedevano contingenti per le importazioni di banane a dazio doganale ridotto determinati annualmente dalla Comunità e ripartiti tra operatori registrati in diversi Stati membri sulla base dei titoli di importazione rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri.

¹ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

² GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

³ ACP: gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

⁴ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

⁵ GU L 293 del 31.10.1998, pag. 32.

- (5) Poiché, conformemente alle disposizioni di tali regolamenti, le banane erano coperte da un titolo di importazione rilasciato dagli Stati membri, il trattamento tariffario preferenziale poteva essere concesso al momento dell'immissione in libera pratica dei suddetti prodotti, entro i limiti del contingente tariffario in questione.
- (6) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità, i diritti derivanti dai titoli d'importazione potevano essere trasferiti ad un solo cessionario.
- (7) A norma del regolamento del 1993, il contingente tariffario era ripartito fra tre categorie di operatori (A, B e C); gli operatori delle categorie A e B ottenevano titoli sulla base della media dei quantitativi di banane che avevano commercializzato nei tre anni precedenti. Il regolamento stabiliva inoltre alcune norme e divieti riguardanti i trasferimenti tra operatori di diverse categorie. In particolare non erano permessi trasferimenti di diritti da operatori della categoria C a operatori delle categorie A e/o B.
- (8) Nel caso in questione, l'impresa che ha chiesto lo sgravio dei dazi apparteneva alla "categoria A" di cui al regolamento (CEE) n. 1442/93. Essa aveva ottenuto i diritti di utilizzare titoli spagnoli, apparentemente rilasciati dalle autorità spagnole, acquistando quasi esclusivamente da un'altra impresa italiana che, a sua volta, come in altri casi esaminati dalla Commissione, aveva ottenuto tali diritti tramite intermediari.
- (9) A partire dal 1° gennaio 1999, in base al regolamento (CE) n. 2362/98 del 28 ottobre 1998, il contingente è stato ripartito tra "operatori tradizionali" e "operatori nuovi arrivati". Il richiedente era un operatore della categoria A.
- (10) L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione del 28 ottobre 1998 ha stabilito alcune norme e divieti concernenti i trasferimenti tra operatori di diverse categorie. In particolare, i diritti non possono essere trasferiti da un operatore nuovo arrivato a favore di un operatore tradizionale.
- (11) Le autorità doganali italiane hanno accettato le dichiarazioni e concesso il beneficio del trattamento tariffario favorevole.
- (12) Da indagini svolte dagli Stati membri e coordinate dalla Commissione è emerso che titoli d'importazione falsi, fra cui quelli presentati dall'operatore italiano per le importazioni in questione, erano stati presentati per l'immissione in libera pratica in diversi Stati membri.
- (13) Poiché le merci importate non erano di conseguenza ammissibili al trattamento tariffario favorevole, il 3 settembre 2001 le autorità doganali italiane hanno avviato un procedimento per il recupero dei dazi all'importazione dovuti dall'impresa italiana per un totale di _____, ossia l'importo per il quale il richiedente ha chiesto lo sgravio dei dazi all'importazione.
- (14) L'importatore ha presentato ricorso contro tale valutazione. In parallelo, nei tribunali nazionali si sono svolti procedimenti penali da cui l'importatore è stato successivamente assolto.
- (15) A norma dell'articolo 905, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93, i fascicoli non sono trasmessi alla Commissione per decisione se la Commissione ha già adottato una decisione su un caso in cui si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili o se le è già stato sottoposto un caso in cui si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili. Poiché il caso in esame è simile ad altre decisioni della

Commissione sul contingente tariffario di importazioni di banane⁶, in linea di principio non sarebbe stato necessario presentare questa domanda alla Commissione.

- (16) Tuttavia, nella corrispondenza con le autorità italiane la Commissione ha dichiarato che esse non potevano concedere la dispensa, lo sgravio o il rimborso dei dazi senza presentarle il caso per decisione se la domanda era stata inoltrata da una delle due imprese italiane che figurano come cessionarie sui titoli oggetto di un altro fascicolo della Commissione⁷. Per conformarsi alla richiesta della Commissione, le autorità italiane le hanno trasmesso un fascicolo.
- (17) Le autorità doganali italiane ritengono che al richiedente potrebbe essere concesso lo sgravio dei dazi, dato che nell'attuale domanda esistono elementi di prova sufficienti per riconoscere una situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 del codice doganale comunitario.
- (18) A sostegno della richiesta presentata dalle autorità italiane il richiedente ha affermato, in conformità all'articolo 905, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, di aver preso conoscenza del fascicolo che le autorità italiane avevano trasmesso alla Commissione e ha formulato le sue osservazioni, che sono state allegate alla richiesta.
- (19) Con lettere dell'8 marzo 2013 e del 13 giugno 2013 la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di fornire elementi di informazione complementari. Le autorità italiane hanno risposto con lettera del 28 agosto 2013, pervenuta alla Commissione il 10 settembre 2013.
- (20) L'esame della richiesta è stato pertanto sospeso tra il 9 marzo 2013 e il 10 settembre 2013.
- (21) In tutti questi casi, l'impresa ha confermato di aver preso conoscenza della lettera della Commissione e delle risposte che le autorità italiane proponevano di inviare.
- (22) Nell'interesse di garantire ai richiedenti i diritti della difesa, e in conformità all'articolo 906 *bis* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, con lettera dell'8 gennaio 2014 la Commissione ha chiesto al richiedente di presentare osservazioni su eventuali questioni di fatto o di diritto che a suo parere potevano comportare il rigetto della domanda.
- (23) Con lettera del 3 febbraio 2014, pervenuta alla Commissione il 4 febbraio 2014, l'impresa interessata ha formulato osservazioni in merito alle obiezioni della Commissione.
- (24) Conformemente all'articolo 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, il termine di nove mesi previsto per la decisione della Commissione è stato quindi prorogato di un mese.
- (25) A norma dell'articolo 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, se la Commissione notifica alla persona che presenta domanda di sgravio i motivi per cui intende respingere tale domanda, il termine di nove mesi entro il quale la Commissione deve adottare una decisione è prorogato di un mese.
- (26) Conformemente all'articolo 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, un gruppo di esperti composto di rappresentanti di tutti gli Stati membri si è riunito il 17 febbraio

⁶ REC 06/07, REC 07/07 e REC 08/07.

⁷ REC 06/07.

2014 nell'ambito del comitato del codice doganale - sezione obbligazione doganale e garanzie, per esaminare il caso.

- (27) Il fascicolo presenta le seguenti argomentazioni per giustificare lo sgravio dei dazi.
- (28) La Commissione non ha controllato l'applicazione del contingente tariffario per le importazioni di banane e avrebbe dovuto essere in grado di constatare, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, che il contingente era stato superato.
- (29) Gli Stati membri non hanno rispettato una serie di obblighi⁸ che imponevano loro di fornire alla Commissione determinate informazioni relative alle importazioni di banane e all'utilizzo dei titoli di importazione.
- (30) Le falsificazioni erano state eseguite in modo estremamente professionale e non vi sono prove evidenti che il richiedente avrebbe dovuto accorgersi che i titoli erano stati falsificati.
- (31) I titoli erano stati acquistati a prezzi adeguati corrispondenti al loro valore di mercato, erano stati restituiti all'intermediario e l'impresa in questione ne aveva conservato una copia, che era stata archiviata nella contabilità, a fini di ispezione da parte delle competenti autorità di audit.
- (32) Il richiedente non si è discostato dalla normale prassi nell'uso dei titoli e si è comportato in modo del tutto paragonabile ad altri operatori nel settore delle banane.
- (33) Non vi sono prove del fatto che l'impresa in questione avrebbe potuto accorgersi che il contingente era stato superato, visto in particolare l'impatto trascurabile delle operazioni a un tasso ridotto.
- (34) L'interessato non ha potuto verificare se gli operatori a cui i titoli erano stati rilasciati dagli Stati membri erano di fatto operatori registrati.
- (35) Il cessionario di un titolo d'importazione non era in grado di verificare se il titolo trasferito a suo favore da un titolare spagnolo, tramite l'intermediario di un altro operatore, era legale e autentico.
- (36) Nell'attuale fascicolo, il rappresentante legale dell'impresa richiedente ha acquistato quasi tutti i titoli di importazione tramite un altro importatore italiano (ossia il rappresentante legale di un'altra impresa italiana) e ha pagato il normale prezzo di mercato.
- (37) L'intermediario spagnolo ha gestito personalmente tutte le relazioni tra l'impresa italiana e le imprese spagnole a cui si presume appartenessero i titoli AGRIM, evitando quindi qualsiasi contatto diretto tra la prima e le seconde in modo che nessuno si accorgesse che i titoli erano stati falsificati.
- (38) Conformemente all'articolo 239 del suddetto regolamento (CEE) n. 2913/92, il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione è possibile in situazioni diverse da quelle di cui agli articoli 236, 237 e 238 di detto regolamento quando sono soddisfatte due condizioni:
 - nel caso di una situazione eccezionale;
 - in circostanze che non implicano frode o manifesta negligenza da parte dell'interessato.

⁸ In particolare, a norma dell'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 404/93, degli articoli 17 e 21 del regolamento (CEE) n. 1442/93 e dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 2362/98.

- (39) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la suddetta disposizione costituisce un principio generale di equità e l'esistenza di una situazione particolare è accertata qualora emerga dalle circostanze del caso specifico che il debitore si trova in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che esercitano una stessa attività e che, in assenza di dette circostanze, non avrebbe subito il pregiudizio connesso alla contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali⁹.
- (40) La Commissione deve pertanto valutare l'insieme dei fatti al fine di determinare se essi costituiscono una situazione particolare ai sensi di tale disposizione¹⁰. Anche se dispone di un margine di valutazione in questo senso, essa è tenuta ad esercitare tale potere mettendo effettivamente in equilibrio, da un lato, l'interesse dell'Unione a garantire il rispetto delle disposizioni doganali e, dall'altro, l'interesse degli importatori che agiscono in buona fede a non subire danni che vadano oltre il normale rischio commerciale.
- (41) Nel contesto dei regimi preferenziali, secondo le norme pertinenti (articolo 904 del regolamento (CEE) n. 2454/93) e la giurisprudenza consolidata¹¹, la presentazione, finalizzata a ottenere un trattamento tariffario preferenziale per merci dichiarate per l'immissione in libera pratica, di documenti rivelatisi in un secondo tempo falsi non può essere considerata una circostanza particolare che giustifichi lo sgravio dei dazi all'importazione, anche ove tali documenti siano stati presentati in buona fede. Per analogia, la presentazione di titoli di importazione falsi al fine di ottenere un trattamento tariffario favorevole nell'ambito di un contingente tariffario non può essere considerata una situazione particolare.
- (42) Il diritto dell'Unione di norma non protegge le aspettative di un debitore circa la validità di un titolo di importazione che a un successivo controllo risulti falsificato, in quanto una siffatta situazione fa parte del rischio commerciale. In questo caso le falsificazioni altamente professionali possono aver dato luogo all'importazione a tariffa ridotta di ingenti quantitativi di banane non comprese nel contingente tariffario a causa della situazione sopra descritta.
- (43) Per gli operatori non è stato possibile verificare se gli operatori ai quali i titoli erano stati rilasciati dagli Stati membri fossero operatori registrati e se i titoli e i timbri apposti erano autentici. In particolare, essi non hanno notificato le modifiche apportate al modello del timbro utilizzato dalle autorità competenti per il rilascio dei titoli di importazione.
- (44) Inoltre, la Commissione non ha controllato l'applicazione del contingente tariffario per le importazioni di banane: a norma dell'articolo 211 del trattato che istituisce la Comunità europea¹², applicabile all'epoca dei fatti, e in conformità al principio di buona amministrazione, la Commissione è tenuta a vigilare sull'applicazione delle misure adottate dalle istituzioni europee. In questo caso particolare, ciò significa garantire che il contingente tariffario per le importazioni di banane sia applicato correttamente e non venga superato¹³.

⁹ Cause riunite T-186/97, da T-190/97 a T-192/97, T-211/97, da T-216/97 a T-218/97, T-279/97, T-280/97, T-293/97 e T-147/99 *Kaufring AG e altri/Commissione*.

¹⁰ Si veda in tal senso la causa 160/84, *Oryzomyli Kavallas e altri/Commissione*, punto 16.

¹¹ Cause C-98/83 e C-230/83, *Van Gend & Loos e Wim Bosboom/Commissione*; causa 827/79 *Amministrazione delle finanze dello Stato/ditta Ciro Acampora*; causa C-97/95 *Pascoal & Filhos Lda/Fazenda Pública* e causa T-50/96 *Primex e altri/Commissione*.

¹² Sostituito dall'articolo 17 del trattato sull'Unione europea.

¹³ Causa T-50/96 *Primex*.

- (45) Le circostanze di fatto e di diritto della presente domanda sono paragonabili a quelle delle decisioni REC 06/07 e REC 07/07, in cui la Commissione ha stabilito una serie di circostanze che superavano il normale rischio commerciale cui un operatore era soggetto e che costituivano una situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio.
- (46) In considerazione di quanto precede, la Commissione è del parere che anche le circostanze di questo caso debbano essere considerate una situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
- (47) Tuttavia, poiché l'esistenza di una situazione particolare non è sufficiente per giustificare lo sgravio dei dazi all'importazione, è necessario esaminare se la seconda condizione di cui all'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, relativa all'assenza di negligenza, era stata soddisfatta.
- (48) Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea¹⁴, la condizione relativa all'assenza di frode o di manifesta negligenza deve essere valutata tenendo conto in particolare della complessità della legislazione, dell'esperienza professionale dell'operatore interessato e della diligenza da lui dimostrata.
- (49) Per le importazioni effettuate nel 1998 in applicazione del regolamento (CE) n. 1442/93, sono state riscontrate lacune nel regime giuridico per quanto riguarda la registrazione degli operatori, le notifiche relative alla gestione del contingente tariffario, la conservazione dei documenti, i controlli sull'autenticità e regolarità dei documenti e la conformità del loro uso da parte delle autorità competenti dello Stato membro che aveva rilasciato i titoli. Questo fatto è stato menzionato nei considerando del regolamento del 1998, in cui si è riconosciuto che la mancanza di precisione del testo giuridico del 1993 ha portato a difficoltà pratiche nella sua applicazione. Il regolamento del 1993 può pertanto essere considerato complesso.
- (50) Per contro, il regolamento (CE) n. 2362/98, applicabile per le importazioni effettuate dall'operatore tra il 1° gennaio 1999 e il 7 aprile 2000, non era di difficile comprensione o attuazione: in particolare, la definizione di operatori tradizionali (articolo 3) e di operatori nuovi arrivati (articolo 7), il sistema di attestazione delle importazioni effettive (articolo 5, paragrafo 3), la definizione del tipo di operatori cui i diritti possono essere trasferiti e il divieto di trasferimento di diritti da un operatore nuovo arrivato a favore di un operatore tradizionale (articolo 21) non erano né ambigui né complessi.
- (51) Una semplice lettura delle norme del regolamento del 1998 avrebbe dovuto attirare l'attenzione della parte interessata, che aveva familiarità con l'utilizzo dei titoli, sull'applicazione corretta delle disposizioni di cui sopra. Tuttavia, il richiedente ha deliberatamente utilizzato titoli che recavano l'indicazione di essere stati rilasciati a operatori nuovi arrivati. Per le importazioni effettuate nel 1999 e nel 2000 la presunta complessità delle disposizioni sopracitate non è pertanto fondata.
- (52) Per quanto riguarda la condizione relativa all'esperienza professionale dell'operatore, la Corte di giustizia ha stabilito che, secondo la giurisprudenza, si deve verificare se si tratti o meno di un operatore economico di professione, la cui attività consista essenzialmente in operazioni di importazione e di esportazione, e se l'operatore avesse già una certa esperienza del commercio delle merci considerate, in particolare se avesse effettuato in passato operazioni analoghe per le quali i dazi doganali erano stati calcolati correttamente.

¹⁴ Causa C-250/91 *Hewlett Packard*.

- (53) Secondo le autorità italiane, l'impresa italiana è un importante operatore tradizionale, con esperienza nel commercio e nell'importazione delle banane dal 1991. La Commissione ritiene pertanto che il richiedente abbia una notevole esperienza nelle operazioni in questione.
- (54) Per quanto riguarda la diligenza dell'impresa, il debitore può invocare la buona fede se può dimostrare che, nel periodo in cui le operazioni in questione hanno avuto luogo, ha dato prova della diligenza necessaria per garantire che tutte le condizioni per il trattamento favorevole fossero soddisfatte.
- (55) Questa condizione implica che il dichiarante sia tenuto a fornire alle autorità doganali tutte le informazioni necessarie previste dalla normativa dell'Unione, nonché le eventuali disposizioni nazionali di integrazione o di recepimento, concernenti il trattamento doganale richiesto per le merci in questione.
- (56) Nel 1998 il richiedente ha effettuato importazioni per _____ UR. Considerata la mancanza di chiarezza del quadro giuridico vigente all'epoca, non è possibile stabilire se il richiedente non sia stato diligente nel corso di tale periodo.
- (57) Per quanto riguarda le importazioni effettuate nel 1999 e 2000 per un importo di _____ UR, si deve operare una distinzione tra i titoli rilasciati agli operatori tradizionali e quelli rilasciati agli operatori nuovi arrivati.
- (58) L'assenza di diligenza del richiedente non è sufficientemente dimostrata per quanto riguarda l'utilizzo dei titoli degli operatori tradizionali, che nella fattispecie corrisponde a un importo di _____ UR.
- (59) La situazione è diversa nel caso dei titoli degli operatori nuovi arrivati utilizzati dal richiedente.
- (60) Il richiedente sostiene che il regolamento (CE) n. 2362/98 non vietava agli operatori tradizionali di utilizzare titoli rilasciati agli operatori nuovi arrivati. Egli sostiene che non vi è stato alcun trasferimento dei diritti derivanti dai titoli in questione, ma soltanto una concessione informale dell'utilizzo dei titoli, senza alcun effetto sui quantitativi di riferimento degli operatori interessati.
- (61) Tuttavia, l'intento del nuovo sistema era evitare l'utilizzo dei titoli rilasciati agli operatori nuovi arrivati e il fatto che il regolamento (CE) n. 2362/98 vieti espressamente il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli di importazione di un operatore nuovo arrivato a favore di un operatore tradizionale avrebbe dovuto attirare l'attenzione di un operatore esperto come il richiedente.
- (62) L'impresa italiana iscritta come cessionario nella casella 6 dei titoli era un operatore tradizionale noto sul mercato. L'interessato avrebbe pertanto dovuto notare l'incompatibilità tra le diverse menzioni riportate sui titoli.
- (63) Il richiedente ha costantemente violato le disposizioni del regolamento (CE) n. 2362/98 e non ha quindi dimostrato tutta la diligenza che ci si può attendere da operatori esperti. Pertanto la seconda condizione di cui all'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 non è soddisfatta per quanto riguarda i titoli degli operatori nuovi arrivati.
- (64) Sulla base di tale valutazione, la Commissione ritiene che lo sgravio dei dazi per l'importo di _____ UR, corrispondente ai titoli degli operatori nuovi arrivati utilizzati dal richiedente tra il 1° gennaio 1999 e il 7 aprile 2000, non sia giustificato a norma dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lo sgravio dei dazi all'importazione per un importo pari a _____, chiesto dall'Italia con lettera del 28 dicembre 2012, è giustificato.

Lo sgravio dei dazi all'importazione per un importo pari a _____, chiesto dall'Italia con lettera del 28 dicembre 2012, non è giustificato.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14.4.2014

Per la Commissione
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione

